

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Premessa:

Doveri degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n.249)

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento generale di Istituto.

In particolare l'alunno deve:

- essere puntuale all'inizio delle lezioni;
- frequentare la scuola con regolarità;
- essere fornito di tutto ciò che necessita allo svolgimento delle attività scolastiche ed averne cura;
- rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e la riconsegna delle firme relativi ai comunicati scuola-famiglia;
- tenere comportamenti rispettosi degli altri;
- assolvere ai propri impegni di studio e rispettare le consegne;
- prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo;
- rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio comune della Scuola;
- non compiere atti che offendano la morale, che impediscano la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni;
- vestire in modo decoroso, come forma di rispetto per gli altri, per l'istituzione che si frequenta e per se stessi.

DIVIETI

I divieti sotto elencati sono codificati nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249) e nelle linee di indirizzo ed indicazioni in materia di “utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica” del 15 marzo 2007.

1. E’ vietato utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, a meno che ciò non sia richiesto dai docenti per l’attività didattica .
2. E’ vietato utilizzare il telefono della scuola in assenza di una motivazione urgente e dell’autorizzazione del docente.
3. E’ vietato portare a scuola oggetti che possano costituire pericolo per l’incolumità propria ed altrui.

SANZIONI DISCIPLINARI:

Il venir meno ai precedenti doveri scolastici prefigura una **mancanza disciplinare** per la quale sono previste, a seconda della gravità e della frequenza, le relative **sanzioni disciplinari**, di seguito elencate:

- richiamo verbale
- sospensione dalla ricreazione
- richiamo scritto sul quadernino scuola famiglia
- nota sul registro
- convocazione dei genitori
- esclusione dalle uscite didattiche e/o dai viaggi d’istruzione
- risarcimento danni
- sospensione dalle lezioni

In riferimento alle sanzioni elencate, vengono individuati i comportamenti degli alunni che si configurano come **mancanze disciplinari**:

1) Ritardi ripetuti

- dopo 3 ritardi segnalati sul registro, l'alunno deve essere accompagnato dal genitore.

2) Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni

- le firme devono essere portate il giorno successivo alla dettatura; le giustificazioni nel giorno del rientro. La mancanza per due giorni comporta la segnalazione con nota sul registro.

3) Linguaggio scorretto

- richiamo verbale e scuse da parte dell'alunno;
- comunicazione alla famiglia con nota sul registro.

4) Divieto dell'uso del cellulare e altri dispositivi elettronici durante le lezioni

- ritiro del cellulare e/o dei dispositivi e custodia degli stessi in segreteria fino al recupero da parte del genitore;
- in caso di utilizzo improprio (video, foto) sanzioni amministrative (Direttiva n.104 del 30/11/2007).

5) Fumo di sigarette nell'area scolastica

- richiamo verbale, comunicazione alla famiglia e sanzione pecuniaria.

6) Disturbo delle lezioni:

- nota sul registro;
- in caso di disturbo reiterato, convocazione dei genitori.

7) Danneggiamento di arredi scolastici e pareti dei locali

- richiamo da parte dell'insegnante e del Dirigente Scolastico;
- se gli arredi e le pareti vengono sporcate, l'alunno o gli alunni dovranno provvedere a pulirli;
- in caso di danneggiamento degli arredi l'alunno o gli alunni dovranno risarcire il danno.

8) Danneggiamento o sottrazione di oggetti ai compagni e all'istituzione

- restituzione del maltolto;
- risarcimento del danno;
- nota sul registro;
- in caso di episodi reiterati, sospensione di un giorno.

9) Offese ai compagni*

- l'alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante;
- se la mancanza persiste, nota sul registro.

(il docente della classe, valuterà volta per volta, la ricaduta sull'alunno che subisce l'offesa)*

10) Offese al personale docente e non docente

- richiamo da parte del Dirigente, convocazione dei genitori, sospensione dalle lezioni per offese ritenute gravi quali insulti reiterati e atteggiamento poco rispettoso (art.4 comma 7 del D.P.R. 249/1998).

11) Atteggiamenti violenti nei confronti di compagni e/o adulti

- nota sul registro e comunicazione ai genitori;
- esclusione dalle uscite didattiche e/o dal viaggio d'istruzione;
- sospensione dalle lezioni.

12) Episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo (bullismo, cyberbullismo)

- nota sul registro e comunicazione ai genitori;
- esclusione dalle uscite didattiche e/o dal viaggio d'istruzione;
- sospensione dalle lezioni, anche superiori ai 15 giorni in caso di episodi particolarmente gravi e reiterati.

13) Cumulo di note sul registro

Dopo **tre note disciplinari gravi** (relative ai punti dal l'8 al 13) debitamente riportate sul registro, il Consiglio di Classe può decidere di procedere alla sospensione dell'alunno:

- per i punti 8 e 9, sospensione di 2 giorni, elevabili a 5 se il comportamento scorretto permane anche in seguito al reinserimento dell'alunno/a a scuola;
- per i punti dal 10 al 13, sospensione di 5 giorni, elevabili a 15 se il comportamento scorretto permane anche in seguito al reinserimento dell'alunno/a a scuola

Dopo **sei note disciplinari non gravi** (relative ai punti dall'1 al 7), debitamente riportate sul registro, il Consiglio di Classe può decidere di procedere alla sospensione dell'alunno per un giorno.

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Per tutte le mancanze potrà essere sospesa la ricreazione.

Le sanzioni o i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe (art.1, comma 6 del D.P.R. 235/2007).

Le sanzioni o i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto (art.1, comma 6 del D.P.R. 235/2007).

ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola costituito (nella scuola secondaria di primo grado) da due genitori e da un docente designati dal Consiglio d'Istituto e presieduto dal capo di Istituto che funge da presidente (art. 2, comma 1 del D.P.R. 235/2007).